



Comune di Montefiascone

Provincia di Viterbo

Largo Plebiscito 1, 01027 MONTEFIASCONE [Viterbo] TEL: 0761.83201 FAX 0761.832073
SETTORE IV – Servizi alle Persone - Tel 0761/832028 - E-mail: g.frilicca@comune.montefiascone.vt.it

IV SETTORE
SERVIZI SOCIALI

Prot. n. 17656 del 02.08.2019


Ai sigg. Sindaci dei Comuni di:

ACQUAPENDENTE
BAGNOREGIO
BOLSENA
CAPODIMONTE
CASTIGLIONE IN TEVERINA
CIVITELLA D'AGLIANO
FARNESE
GRADOLI
GRAFFIGNANO
GROTTE DI CASTRO
ISCHIA DI CASTRO
LATERA
LUBRIANO
MARTA
ONANO
PROCENO
SAN LORENZO NUOVO
VALENTANO
LORO SEDI

ALLA ASL DISTRETTO A

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO INTERVENTI IN FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA DISABILITA' GRAVISSIMA (Decreto Interministeriale del 26 settembre 2016 - D.G.R. n. 104 del 7 marzo 2017).

Si trasmettono, allegati alla presente, Avviso pubblico "Interventi in favore di persone affette da disabilità gravissima (Decreto Interministeriale del 26 settembre 2016 - D.G.R. n. 104 del 7 marzo 2017)" (in formato pdf e word), relativo modello di domanda (in formato word), affinché la S.V. si faccia promotrice di ogni attività per la più ampia divulgazione del progetto sul sito istituzionale del proprio Comune.



IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE
Dott.ssa Paola De Santis



Comune di Montefiascone

Provincia di Viterbo

ENTE CAPOFILA DEL DISTRETTO VT/1

Comuni di Montefiascone (Ente Capofila), Acquapendente, Bagnoregio, Bolsena, Capodimonte, Castiglione in Teverina, Civitella d'Agliano, Farnese, Gradoli, Graffignano, Grotte di Castro, Ischia di Castro, Latera, Lubriano, Marta, Onano, Proceno, San Lorenzo Nuovo, Valentano e ASL Distretto A.

AVVISO PUBBLICO

**INTERVENTI IN FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA DISABILITA' GRAVISSIMA
(Decreto Interministeriale del 26 settembre 2016 - D.G.R. n. 104 del 7 marzo 2017)**

SI RENDE NOTO

che entro il 28.09.2019 si possono presentare le domande per l'attivazione degli interventi e servizi destinati a forme di assistenza in favore di persone in condizione di disabilità gravissima e di dipendenza vitale (Allegati 1 e 2 al Decreto Interministeriale 26 Settembre 2016) che necessitano di assistenza complessa e continua a domicilio nelle 24 ore, attraverso il riconoscimento di un contributo economico (Assegno di cura, Contributo di cura).

L'erogazione del beneficio è subordinata alla disponibilità del nucleo familiare ad assicurare la permanenza della persona in condizione di gravissima disabilità al proprio domicilio ed è incompatibile con il ricovero permanente residenziale in struttura sanitaria , socio sanitaria o sociale

1. BENEFICIARI

Possono presentare istanza di accesso agli interventi previsti, i cittadini residenti in uno dei 19 Comuni del Distretto Socio-Sanitario VT/1:

- persone beneficiarie di indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980 n. 18, o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, e per le quali sia verificata la condizione di disabilità gravissima ai sensi del Decreto Interministeriale 26 Settembre 2016
- non stabilmente ricoverate in struttura residenziale.

2. INTERVENTI

Nei limiti di budget assegnati dalla Regione Lazio al Distretto VT/1, Il Comune di Montefiascone, in qualità di Capofila del Distretto Socio Sanitario, ai sensi delle disposizioni regionali vigenti ed in base alla scelta effettuata in sede di sottoscrizione del piano assistenziale proposto dall'equipe multidisciplinare, eroga ai beneficiari uno dei seguenti contributi economici:

1. **"Assegno di cura"**: è un sostegno di natura economica (minimo € 800,00 fino ad un massimo di euro 1.200,00 per 12 mesi) finalizzato a compensare, in modo totale o parziale, le spese da sostenere per l'acquisizione delle prestazioni assistenziali domiciliari mediante la sottoscrizione di regolare contratto di lavoro. Il rimborso della spesa mensile per l'assunzione diretta di un operatore qualificato a prestare servizi di assistenza alla persona o

per l'acquisto delle medesime prestazioni da soggetti accreditati dal sistema integrato con il quale sottoscrivere un apposito contratto assistenziale, verrà liquidato trimestralmente.

L'assegno di cura non è cumulabile con altri interventi di assistenza, componente sociale, a domicilio già attivi in favore del cittadino e coperti da risorse regionali, se non in termini di possibile implementazione delle ore di copertura assistenziali necessarie a seguito di rivisitazione del PAI a tutela della persona.

L'assegno di cura non viene riconosciuto o, se già attribuito, viene interrotto nei casi seguenti:

- ricoveri di sollievo il cui costo sia a totale carico del Fondo Sanitario Regionale;
- prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo di natura non temporanea presso strutture sanitarie o socio sanitarie;
- trasferimento della residenza della persona beneficiaria in altra regione.

2. **“Contributo di cura”**: è un contributo economico per il riconoscimento ed il supporto alla figura del *care giver familiare*, quale componente della rete di assistenza alla persona e risorsa del sistema integrato. Si intende per *care giver familiare la persona che volontariamente, in modo gratuito e responsabile, si prende cura di una persona non autosufficiente, o comunque, in condizione di necessario ausilio di lunga durata non in grado di prendersi cura di se.*

Il contributo minimo di €700,00 mensili per dodici mesi verrà liquidato mensilmente e prevede la possibilità di attuare il piano assistenziale ricorrendo alla figura del caregiver familiare **purché convivente**; è previsto inoltre un budget annuo di € 1.200,00 che può essere utilizzato per la copertura dei costi relativi all'impiego di personale qualificato per la sostituzione del caregiver familiare in caso di interventi di sollievo programmati o interventi di sollievo di emergenza. **Non è cumulabile con l' "Assegno di cura" e con altri interventi di assistenza, componente sociale, a domicilio già attivi in favore del cittadino e coperti da risorse regionali.**

Non vengono finanziate le spese derivanti da rapporti di lavoro realizzati con i familiari ed affini, come individuati dall'art.433 del Codice Civile .

L'operatore deve essere assunto con regolare contratto di lavoro e, ai sensi della DGR 223 del 3 Maggio 2016 e ss.mm.ii, essere iscritto al Registro Distrettuale degli operatori qualificati a prestare servizi alla persona reperibile sul sito istituzionale del Comune di Montefiascone Capofila del Distretto VT/1.

Il beneficiario deve provvedere a stipulare idonea polizza assicurativa RCT in favore dell'operatore per eventuali danni causati a terzi e a sottoscrivere l'atto di impegno come predisposto dal Comune Capofila.

Il rimborso avviene entro sessanta giorni dalla data di presentazione della rendicontazione relativa alla spesa assistenziale sostenuta e alla regolarità del rapporto di lavoro instaurato con l'operatore ; restano a carico dei beneficiari gli oneri assicurativi, previdenziali e assistenziali scaturenti dal contratto di lavoro come previsto dalla DGR 104/2017.

Nel caso di prestazioni assistenziali acquistate da una compagine sociale accreditata il rimborso avviene dietro presentazione di fattura mensile intestata al beneficiario e relativo bonifico mensile attestante il pagamento; il Registro dei soggetti accreditati per la gestione dei servizi alla persona è reperibile sul sito istituzionale del Comune di Montefiascone Capofila e sui siti dei comuni del Distretto VT1. In ogni caso l'erogazione è subordinata alla verifica della permanenza presso il domicilio dell'utente nel periodo per il quale viene richiesto il rimborso delle spese di assistenza.

